



Consulta Nazionale del CAF

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - (in seguito denominata ANCI) con Sede Legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, codice fiscale 0000080118510587, legalmente rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Veronica Nicotra.

e

Consulta Nazionale del Caf, con sede legale in Roma, Tevere, 46, codice fiscale 97267300586, legalmente rappresentata dai coordinatori dott. Massimo Bagnoli e dott. Mauro Soldini

VISTO

- la Legge 18 marzo 2017, n. 33, recante: “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- il suddetto Decreto Legislativo prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell’informare e orientare i nuclei familiari nell’ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, nonché assistere nella presentazione della richiesta del Rei “Reddito d’Inclusione”;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 3 del D.Lgs. 147/2017 prevede l’utilizzo dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per l’individuazione dell’effettivo disagio economico del nucleo familiare del richiedente;

- il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio presso specifici punti per l'accesso individuati dal Comune di residenza;
- i Comuni in base all'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs 267/2000 devono esprimersi in materia di affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- i Comuni, al fine di agevolare la cittadinanza ad ottenere un'adeguata assistenza, ed i Centri di Assistenza Fiscale hanno sviluppato nel corso degli anni accordi specifici al fine di fornire assistenza alle famiglie nella richiesta di prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune stesso quali ad esempio Bonus energia (gas ed elettrico), assegni per il nucleo familiare numeroso (ANF) e maternità, domande di "Sostegno per l'Inclusione Attiva - SIA";
- I CAF per l'espletamento delle funzioni di assistenza oggetto del presente Protocollo garantiscono, il possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'espletamento delle funzioni di assistenza;
- sono in corso le attività per il rinnovo della convenzione ISEE per l'attività 2018, eventuali modifiche e/o integrazioni rilevanti per l'attività oggetto del presente protocollo saranno tempestivamente comunicate per i necessari conseguenti aggiornamenti;
- in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art.1 Valore delle Premesse

Le premesse e l'Allegato I (di seguito Convenzione COMUNE/CAF) tra ANCI e Consulta nazionale dei CAF costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art.2 Oggetto

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, convengono di avviare ogni utile forma di collaborazione e sinergia istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, in particolare mediante l'adozione del modello convenzione Comune - CAF, allegato 1, finalizzata a semplificare la gestione delle richieste legate alla misura ReI, ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La Convenzione di cui all'Allegato 1 verrà fornita dalle Parti ai Comuni che ne

faranno richiesta. Tale allegato rappresenta il modello di riferimento che definisce le principali attività di gestione delle domande ReI e potrà essere suscettibile di integrazioni/modifiche se ritenute necessarie dai Comuni e/o dai CAF sottoscrittori.

Art. 3 Durata del Protocollo d'Intesa

Il Protocollo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato per analoghi periodi previo accordo scritto tra le Parti. Potrà altresì subire modifiche, e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze e non potrà essere considerato vincolante per i Comuni.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo A/R.

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.

Art. 4 Impegni delle Parti

La Consulta Nazionale CAF si impegna a:

- Diffondere ai CAF aderenti alla Consulta il presente Protocollo ed il relativo schema di Convenzione COMUNE/CAF di cui all'Allegato 1, fornendo altresì agli stessi ogni forma di informazione ad esso relativa nonché costante aggiornamento sulle soluzioni nonché loro evoluzioni anche mediante il proprio sito istituzionale, mailing list e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo
- informare i CAF sulle modalità di gestione delle attività come definite nell'Allegato 1;
- collaborare attivamente con ANCI ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo;
- informare ANCI in relazione agli esiti attuati del presente Protocollo.

ANCI si impegna a:

- diffondere ai Comuni il presente Accordo ed il relativo schema di Convenzione COMUNE/CAF di cui all'Allegato 1, fornendo altresì agli stessi ogni forma di informazione ad esso relativa nonché costante aggiornamento sulle soluzioni nonché loro evoluzioni anche mediante il proprio sito istituzionale, mailing list e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo;
- informare i Comuni sulle modalità di gestione delle attività come definite nell'Allegato 1;



- collaborare attivamente con la Consulta ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

Art. 5 - Oneri finanziari e Comunicazione

Il presente protocollo d'intesa è a titolo non oneroso e non comporta flussi economici di una parte a vantaggio di un'altra.

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare i rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2 del presente atto, previo consenso espresso e secondo i rispettivi regolamenti.

Il Regolamento Anci è disponibile sul proprio sito istituzionale www.anci.it

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa le Parti restano pienamente libere di sottoscrivere memorandum d'intesa e/o ulteriori accordi di contenuto analogo al presente con soggetti terzi non discendendo da questo alcun rapporto di esclusiva.

Il presente Protocollo non determina tra le Parti alcun Consorzio, Società, Joint Venture od altra forma di stabile di organizzazione, anche di fatto, non conferisce diritti o facoltà per agire l'una in nome e per conto dell'altra, né concludere un contratto di agenzia.

La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non determina per i Comuni alcun obbligo di affidare i propri servizi ai CAF rimanendo liberi di scegliere le migliori modalità organizzative per il riconoscimento della titolarità della prestazione ai propri cittadini nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Art. 7 - Scambio di Comunicazioni

Le eventuali comunicazioni tra le parti derivanti dall'attuazione del presente Protocollo, dovranno essere inviate a:

Consulta Nazionale dei CAF - Tevere n. 46 - 00198 Roma , tel. 0686961010 email coordinamento@consultacaf.it e coordinamento@pec.consultacaf.it

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma tel. 06/680091 e-mail welfare@anci.it



Art. 8 - Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n.196,e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana.

Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il 5.03.2018

ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani:

Veronica Nicotra



Consulta Nazionale dei CAF:

Massimo Bagnoli



Mauro Soldini

